

ENZO CANNIZZARO

IL MUTAMENTO DEI PARADIGMI
DELLA SCIENZA GIURIDICA INTERNAZIONALISTA
E LA DOTTRINA ITALIANA

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Il diritto internazionale come ordinamento giuridico. - 2.1. La tradizione naturalista e quella razionalista. - 2.2. Il pensiero positivista e la costruzione scientifica dell'ordinamento. - 2.3. Il pensiero sociologico e il realismo giuridico. - 3. Le mutazioni della società internazionale e del suo diritto. - 3.1. La mutazione del sistema delle fonti normative. - 3.2. Le mutazioni nella composizione soggettiva. - 4. Il diritto internazionale e gli ordinamenti nazionali. - 4.1. Il dualismo istituzionale. - 4.2. Il dualismo normativo. - 4.3. Monismo e dualismo nel confronto assiologico fra diritto internazionale e diritto interno. - 5. Conclusioni.

1. Gli autori italiani di diritto internazionale hanno contribuito grandemente allo sviluppo dell'apparato concettuale del diritto internazionale, fra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo. In tale epoca vengono infatti elaborati e gradualmente portati a maturazione alcuni fra i paradigmi fondamentali del pensiero giuridico internazionalista che consentono l'affermazione della nuova scienza, finalmente affrancata rispetto all'esperienza giuridica interna e consegnata ad un sistema concettuale autonomo.

Appare più problematico valutare l'impatto della dottrina italiana sull'evoluzione della scienza internazionalista nella seconda metà del XX secolo. A tale incertezza contribuiscono una serie di elementi. Innanzi tutto, la barriera linguistica, che ha costituito un ostacolo gradualmente sempre più rilevante per la conoscenza della letteratura in lingua italiana; in secondo luogo, la progressiva frammentazione del diritto internazionale, ormai prevalentemente focalizzato su aree di interesse specifico, e sempre meno attento alle grandi opzioni culturali della disciplina. Peraltro, il filo che lega la dottrina italiana al dibattito internazionale sulla natura e sul ruolo della scienza giuridica internazionalista non si è mai interrotto e, anzi, vive, in questi primi anni del XXI secolo, una nuova dimensione.

Queste osservazioni introducono l'itinerario argomentativo che si intende seguire nel presente contributo. Esso tenderà essenzialmente a in-

dividuare l'apporto degli autori italiani all'elaborazione dei presupposti concettuali fondamentali della nuova scienza giuridica internazionalista, i quali hanno permesso di collocare le norme internazionali in un sistema giuridico completo conferendo ad esse compiutezza ordinamentale. L'analisi non si arresterà a questo punto, ma passerà ad indugiare nell'esame delle nuove correnti del pensiero contemporaneo che, partendo dai mutamenti della società internazionale e del suo diritto nel XX secolo, tendono piuttosto a scuotere tali certezze e porre in discussione la stessa consistenza ordinamentale del diritto internazionale.

Due saranno quindi le linee direttrici lungo le quali si svolgeranno i paragrafi seguenti. La prima concerterà il contributo del pensiero giuridico italiano alla definizione del diritto internazionale come ordinamento giuridico, dotato di una propria struttura soggettiva istituzionale e di funzioni proprie. La seconda concerterà piuttosto il contributo allo studio dei rapporti fra l'ordinamento internazionale, concepito come autonomo e originario, e gli ordinamenti degli Stati. La ricchezza dell'apporto degli autori italiani a tale tema è tale da indurre una sorta di imputazione collettiva alla Scuola italiana della complessa elaborazione teorica nota come teoria dell'adattamento. Pur se ad una più approfondita analisi il monolitismo degli autori italiani è solo apparente, è indubbio che l'analisi dei rapporti fra norme internazionali e ordinamenti nazionali ha caratterizzato la stagione forse più feconda degli studi giuridici internazionali in Italia.

Conviene sottolineare, in via preliminare, come la valutazione dell'impatto della dottrina italiana del diritto internazionale sull'evoluzione del pensiero giuridico europeo nell'ultimo secolo comporti una serie di scelte che riflettono inevitabilmente la sensibilità del suo autore. La Scuola italiana di diritto internazionale, alla stregua verosimilmente di quanto accade anche in altre discipline, non costituisce un gruppo scientificamente omogeneo. Ad essa, infatti, hanno contribuito autori di diversa estrazione culturale e ispirati a concezioni assai diverse, talvolta antitetiche. Un tentativo di coglierne l'essenza attraverso un inquadramento sistematico, che si estenda all'insieme dei temi trattati, degli autori che vi hanno contribuito, delle metodologie impiegate, sarebbe verosimilmente destinato al fallimento, per mancanza di orientamenti contenutisticamente e metodologicamente unitari.

È quindi ben difficile parlare di una Scuola italiana di diritto internazionale, a meno di non intendere tale formula in una accezione limitata, indicando con essa un patrimonio di rigore intellettuale e di finezza

argomentativa che ha caratterizzato costantemente le grandi correnti del pensiero giuridico internazionalista.

In questo contributo, si tenderà a focalizzare l'attenzione sulla Scuola classica, che procede dalla elaborazione teorica di Anzilotti, fondatore riconosciuto della nuova scienza internazionalista in Italia, ai suoi epigoni, che hanno rinnovato il metodo e la tradizione intorno alla metà del XX secolo, alle tendenze più attente ai nuovi sviluppi occorsi nella materia fino agli anni '70 del secolo scorso. In una analisi più attenta al dato storico che a quello puramente scientifico, appare preferibile evitare di portare oltre l'attenzione e soffermarsi sui contributi della contemporaneità, il cui impatto sull'evoluzione del pensiero scientifico culturale appare più difficilmente valutabile.

2. Fin dall'inizio della grande elaborazione teorica della scienza internazionalista che ebbe luogo fra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, sono presenti nel pensiero giuridico italiano le opzioni fondamentali relative alla natura e alla composizione dell'ordinamento giuridico internazionale: l'opzione giusnaturalista, quella positivista e quella storico-sociologica.

2.1. La tendenza a considerare il diritto delle relazioni internazionali come frutto di una elaborazione sul piano del diritto metapositivo è propria degli ultimi decenni del XIX secolo. Essa ha però gettato semi concettuali che hanno germinato ben oltre il passaggio di secolo, riemergendo periodicamente come una costante, a volte espressa, più spesso implicita, dell'evoluzione del pensiero.

Tali tesi si sono nutrite a lungo delle suggestioni prodotte dal ruolo del diritto non scritto nell'ordinamento internazionale e dalla difficoltà di individuarne un fondamento positivo.

Scriveva in proposito Casanova¹: «(i) credo... doversi distinguere due specie di legge: la legge *che è*; legge universale immutabile; e la legge *che è fatta*; legge variabile a seconda dei tempi, dei luoghi, e delle circostanze. La prima costituisce il diritto in sé, sotto il punto di vista naturale e filosofico, l'altra forma il diritto positivo... Ma nelle relazioni che passano fra gli Stati indipendenti, la legge fatta, ossia il diritto positivo, è cosa impossibile, imperocché essi appunto quaggiù, non cono-

¹ L. CASANOVA, *Del diritto internazionale*, I, 2^a ed., Firenze, 1870.

scono altro legislatore che Dio; ora Dio non diede agli uomini che la ragione onde potessero scoprire le leggi sulle quali ei basò il mondo fisico e morale. In questa parte adunque non si può ricorrere che alla ragione. Il complesso delle verità suggerite dalla ragione intorno alla condotta che le Nazioni devono tenere nei loro rapporti reciproci, intorno agli atti che devono fare, o da cui debbono astenersi, costituisce il Diritto Internazionale: e il progresso dei popoli in questa parte consiste nel riconoscere e dimostrare suddette verità»².

Poche pagine più avanti, l'autore concludeva in termini molto chiari: «(e)lla è dunque la ragione, la sola ragione, il vero fondamento del Diritto internazionale. Né con ciò voglio dire, che maneggiando gli interessi delle Nazioni, si abbiano a porre in non cale i trattati e le consuetudini: che anzi in tal caso è mestiere agli uni e alle altre in primo luogo ricorrere, dovendo sempre le convenzioni espresse o tacite prevalere, qualora siensi legittimamente stabilite; e ciò la ragione stessa comanda»³.

In direzione analoga si è posta la riflessione scientifica di Pasquale Fiore. Nel suo «*Trattato di diritto internazionale pubblico*»⁴, Fiore fornisce una delle elaborazioni più compiute della tradizione meta-positiva imperante all'epoca.

«La legge naturale degli Stati, come noi l'intendiamo, è necessaria e immutabile. Necessaria perché esprime il complesso delle regole supreme, alle quali le persone morali devono sottostare, affinché il fatto della loro coesistenza possa essere possibile. Immutabile perché è ordinata ad assicurare il rispetto della personalità, e della natura degli esseri associati, e a far sì che nelle diverse forme di contatti, ai quali può dar luogo la convivenza, lo Stato non perda mai i caratteri distintivi ed essenziali che come tale lo costituiscono. La detta legge è inoltre primitiva, nel senso che è anteriore a tutte le leggi convenzionali stipulate coi trattati o colla costante osservanza, ed esiste nella coscienza comune di tutti i popoli civili».

Dopo aver precisato come tale concezione non postulasse necessa-

² *Ivi*, 29-30.

³ *Ivi*, 33.

⁴ Pubblicato nel 1865 con il titolo di *Nuovo diritto internazionale europeo*, a partire dalla seconda edizione del 1879, l'opera assumeva il titolo di *Trattato di diritto internazionale pubblico*. La terza edizione, dalla quale sono tratti i brani riprodotti nel testo, veniva pubblicata in tre volumi per i tipi della Unione tipografica editrice, a partire dal 1887.

riamente l'intervento divino nelle cose umane, e che essa ben potesse venir fondata soltanto sull'osservazione della esistenza di «certe morali necessità di azione e di inazione, certe supreme regole di proporzione tra quelle che ciascuno Stato può fare o proporsi di fare, e quello che è richiesto dalla sua costituzione attuale, e dalle necessarie condizioni della convivenza», Fiore così concludeva: «(q)ueste supreme regole che la ragione intende e comprende e che esistono nella coscienza universale di tutti i popoli civili, costituiscono il diritto internazionale naturale degli Stati».

Sommerse dall'imperante clima giuspositivista che si è affermato sul passare del secolo, le teorie del diritto razionale potrebbero essere riemerse, in forma e contenuto diversi, nelle celebri definizioni del diritto spontaneo, elaborate dopo oltre settanta anni da una serie di autori intorno alla metà del XX secolo. In tali elaborazioni non si rinviene la contrapposizione fra diritto naturale e diritto positivo, quanto piuttosto quella, ben diversa, fra diritto della volontà e diritto della coscienza. Il primo trova la propria origine nel consenso degli Stati ad accettare un obbligo nei propri confronti. Il secondo non trova un preciso fondamento positivo, ma la sua esistenza può solo essere constatata nella coscienza dei consociati⁵. Indicano espressamente taluni degli esponenti della dottrina come la ricerca di un fondamento, in senso giuspositivista, non abbia senso per questo tipo di norme, che possono solo essere osservate dall'interprete, senza poterne dedurre la fonte. In altre parole, la qualificazione di diritto spontaneo sembra alludere ad un processo di accertamento del diritto, e non di formazione in senso proprio, nell'ambito del quale, quindi, si possa prescindere da una fonte in senso formale. La rinuncia all'identificazione della sua fonte costituisce un diaframma sottile ma percepibile, atto a distinguere la dottrina del diritto spontaneo rispetto alle suggestioni giusnaturalistiche.

La risonanza fuori confine della dottrina italiana del diritto spontaneo è anzi, verosimilmente, dovuta proprio alla circostanza che essa non è stata presentata come articolazione del pensiero giusnaturalista e risulta perfettamente compatibile con una analisi condotta sul filo del di-

⁵ R. AGO, *Scienza giuridica e diritto internazionale*, Milano, 1950; M. GIULIANO, *La comunità internazionale e il diritto*, Padova, 1950; P. ZICCARDI, *La costituzione dell'ordinamento internazionale*, Milano, 1943; G. BARILE, *La rilevazione e l'integrazione del diritto internazionale non scritto e la libertà di apprezzamento del giudice*, in *Comunicazioni e studi*, 1953, V, 150.

ritto positivo. Essa non esclude, se non nel suo aspetto cognitivo, l'esistenza di una fonte in senso formale, a propria volta autorizzata ad esercitare la funzione di produzione giuridica da una fonte superiore. La dottrina del diritto spontaneo tende quindi a stabilire un ponte fra le suggestioni giusnaturaliste e le rigorose impostazioni positiviste che hanno dominato il mondo del diritto nel XX secolo. Se pure non priva di radici e connessioni con altre elaborazioni teoriche di diverse epoche e tradizioni giuridiche, essa rappresenta una creazione intellettuale originale e stimolante, destinata ad influenzare il corso dell'evoluzione del pensiero.

2.2. Non v'è dubbio, tuttavia, che la formazione della scienza giuridica internazionalista in Italia affondi le sue radici più profonde nel cuore della dottrina positivista, portandola anzi al suo più maturo compimento. Al pensiero positivista si richiama la grande rivoluzione culturale che ha investito il diritto internazionale al momento della sua costituzione come autonoma branca della scienza giuridica.

Il manifesto di questa rivoluzione è probabilmente da rinvenirsi nelle parole con le quali Dionisio Anzilotti proclamava l'espunzione della tradizione naturalista dal diritto internazionale e procedeva alla dimostrazione di un diverso fondamento, di natura marcatamente positivista.

È celebre il passaggio nel quale Anzilotti mostra matura consapevolezza della necessità di liberare il diritto internazionale dalle incrostazioni giusnaturaliste al fine di poterne finalmente affermare il carattere scientifico.

«Si può rimpiangere con Jellinek che la vecchia concezione del diritto naturale, pressoché bandita da ogni altro ramo della giurisprudenza positiva, continui ancora a celebrare le sue orge nei sistemi del diritto internazionale; ma sarebbe mancanza di senso storico e critico non comprenderne le profonde ragioni, sarebbe antiscientifico ignorare o trascurare quell'anima di verità, che può trovarsi anche nelle dottrine più false. Credo anch'io che la concezione naturalistica possa e debba eliminarsi dal campo del diritto internazionale, ed è stato anzi questo un obiettivo costante delle indagini precedenti»⁶.

Nel primo numero della Rivista di diritto internazionale, Anzilotti

⁶ D. ANZILOTTI, *Teoria generale della responsabilità dello Stato in diritto internazionale*, pubblicato nel 1902 per i tipi di F. Lumachi, Libraio-Editore; ripubblicato in *Scritti di diritto internazionale pubblico*, I, Padova, 1956, 61.

recensiva alcuni manuali di autori stranieri pubblicati nella prima decade del 1900⁷. In questo scritto, Anzilotti esponeva la sua critica più completa nei confronti della tradizione del diritto naturale.

Lo scritto era aperto da una esposizione delle ragioni per le quali il tramonto di tale tradizione culturale aveva interessato solo da ultimo la scienza del diritto internazionale: «(u)ltima, per molteplici ragioni che qui non è necessario e sarebbe lungo esporre, fra tutte le scienze giuridiche, a sentir l'influenza della concezione positiva del diritto, e ad assumerla francamente e interamente a base delle proprie ricerche, è stata la trattazione scientifica del diritto internazionale. Sia per i caratteri peculiari della materia (specialmente la mancanza nella comunità internazionale, di quelle premesse a cui ormai è legata la formazione del diritto nelle società organizzate), sia per gli elementi che ne hanno informato il processo di svolgimento storico, la scienza nostra ha subito più a lungo e più profondamente il dominio del diritto naturale, appropriandosene in buona parte i concetti fondamentali ed il metodo».

Nelle pagine seguenti, accanto ad una puntuale critica delle incertezze applicative del metodo della dottrina che ammetteva «l'esistenza di un diritto trascendente il positivo» nella ricostruzione dei concetti giuridici fondamentali della scienza internazionalista, Anzilotti aggiungeva: «(l)a necessità di una determinazione chiara e precisa di questi concetti fondamentali, ed i pericoli inerenti ad ogni posizione malsicura od eclettica, devono logicamente rivelarsi nelle conseguenze e nelle applicazioni. E prima di tutto allorché si tratta di stabilire donde deriva e su che riposa il valore obbligatorio delle norme di condotta degli Stati. La concezione positiva del diritto internazionale si trova infatti, di fronte a questo problema, in una posizione affatto diversa da quella che logicamente assumeva ed assume la teoria che, in qualunque modo e sotto qualsiasi forma, ammette il concetto di un diritto preesistente alla volontà degli Stati».

Successivamente, Anzilotti sottoponeva a vaglio critico sia le dottrine giusnaturaliste che le dottrine positive fondate sull'autolimitazione, per concludere: «il riconoscimento di cui parla Heilborn, il comune consenso di Oppenheim, includono necessariamente il concetto di una volontà collettiva, che gli Stati concorrono a formare, ma che in pari tempo si distingue e si contrappone alle loro volontà particolari. In questa volontà collettiva si trova il momento formale dell'obbligatorietà delle norme

⁷ *Trattati generali di diritto internazionale pubblico*, in *Riv. dir. int.*, 1906, 45 ss.

giuridiche internazionali: una norma posta dalla volontà collettiva di due o più Stati non può essere abrogata o modificata che dalla medesima volontà».

È noto come la ricerca di un fondamento nuovo del diritto internazionale, che si imponesse alla volontà unilaterale di ciascuno Stato e che sostituisse lo *ius naturae*, abbia assunto, nella riflessione di Anzilotti, un valore particolare. Essa indicava la necessità di individuare una autorità sociale nel diritto internazionale, che agisse con carattere di supremazia rispetto ai consociati. Or bene, tale ricerca appare davvero ardua in un ordinamento paritario come quello internazionale. Eppure, essa doveva necessariamente precludere ad un esito certo al fine di fondare positivamente la nuova scienza, depurata da ogni riferimento al giusnaturalismo. Questa ricerca era portata a compimento nella *Teoria generale della responsabilità*, nella quale si rinviene una delle più chiare sintesi del pensiero anzilottiano: «credo con eguale fermezza, che, se non vogliasi insieme negare il diritto internazionale, ciò sia possibile soltanto ad un patto, che si affermi e si dimostri perentoriamente che questo diritto non cessa di essere quello che si è sempre inteso che fosse, un'autorità, un potere sopra gli Stati»⁸.

L'insegnamento di Anzilotti, e l'identificazione della volontà collettiva degli Stati come fondamento del nuovo ordinamento, ha quindi pesato in maniera notevole per tutta la prima metà del XX secolo. È in questa fase, che la dottrina italiana ha esibito carattere marcatamente volontarista, fino a negare autonomia scientifica ad altre tradizionali fonti del diritto, prima fra tutte la consuetudine.

D'altronde, la rigorosa applicazione di tale concezione non appare sempre coerente con i dati strutturali della comunità internazionale odierna. In particolare, l'esistenza di una volontà collettiva è difficilmente postulabile in presenza di una società internazionale dotata di caratteri di universalità ed eterogeneità quale quella attuale. Notevole, inoltre, il prezzo da pagare in termini ordinamentali a una prospettiva volontarista. Tale prospettiva ha infatti l'effetto inevitabile di dover ricorrere ad uno schema consensuale, teoricamente unitario, al fine di spiegare i variegati modi di produzione normativa, tipici di un ordinamento complesso quale quello internazionale.

L'attenuazione dell'eccessivo rigore che ha caratterizzato la prospet-

⁸ *Ibidem.*

tiva volontarista ha quindi consentito l'evoluzione del pensiero scientifico italiano verso approdi teorici di tipo normativista. Questo approccio ha quindi dominato largamente il panorama della dottrina italiana per tutto il XX secolo, con i suoi due maggiori esponenti, Tomaso Perassi e Gaetano Morelli, succeduti, in questo ordine, nella Cattedra romana di Dionisio Anzilotti.

È nelle opere di Perassi e Morelli che tali concezioni trovano la loro più coerente elaborazione, caratterizzata dall'applicazione di un metodo giuridico «puro», fondato sul ragionamento deduttivo e procedendo alla determinazione del contenuto normativo di una regola soprattutto sulla base di un processo di concretizzazione dei suoi elementi fondamentali⁹.

2.3. Nell'alveo delle dottrine sociologiche si può collocare la matrice essenziale della scuola del realismo giuridico, che ha trovato in Quadri il proprio fondatore e uno dei suoi massimi esponenti. In tale prospettiva, l'elaborazione scientifica del diritto non deve tanto tendere a identificare le norme di condotta a partire da postulati, sulla base, quindi, di un *regressum* concettuale che va da una norma a quella superiore. Le regole che governano le condotte dei soggetti internazionali appaiono piuttosto come l'espressione sul piano normativo dell'assetto reale di potere che si determina nella comunità internazionale.

Si può cogliere una sia pur remota analogia rispetto alle dottrine volontariste che si sono poste alla ricerca dell'elemento di autorità sociale del diritto, rintracciandolo, però, nella volontà collettiva del corpo sociale. Per la dottrina realista, poco incline a identificare valori comuni e tendente piuttosto ad enfatizzare il carattere antagonista dei rapporti internazionali, l'autorità risiede invece, semplicemente, nella volontà degli Stati più forti, i quali sono in condizione, in ragione della maggiore potenza, di imporsi alla comunità.

Apparso in prima edizione nel 1949, e successivamente arricchito, il «*Diritto internazionale*», di Rolando Quadri rappresenta un vero e proprio manifesto del realismo giuridico. Esso contiene una serie di soluzioni teoriche atte a concettualizzare l'impatto del potere reale sulle categorie giuridiche. Verosimilmente la più nota di esse è data dall'ipotesi

⁹ G. MORELLI, *Nozioni di diritto internazionale*, 2^a ed., Padova, 1947; T. PERASSI, *Lezioni di diritto internazionale*, 4a ed., Roma, 1939; ID., *Introduzione alle scienze giuridiche*, 2a ed., Roma, 1938. In questa direzione, v. anche le opere meno recenti di R. AGO, fra le quali, *Lezioni di diritto internazionale*, Milano, 1943.

dell'esistenza di «principi» di diritto internazionale, che trasmettono sul piano normativo la volontà delle forze dominanti: una sorta di costituzione materiale dell'ordinamento internazionale.

Scriva in proposito Rolando Quadri: «Conseguenza caratteristica della dottrina positiva tradizionale che costruiva tutto il diritto internazionale come accordo (espresso: Trattato; tacito: Consuetudine), era l'esclusione di ogni forma di preminenza o gerarchica fra norme giuridiche internazionali... I principi o norme «primarie» hanno naturalmente una forza superiore a quella di tutte le altre norme, compresi i trattati e la consuetudine»¹⁰.

Poco innanzi, Quadri precisava: «li abbiamo definiti come quelle norme giuridiche internazionali che sono espressione immediata, diretta della volontà del corpo sociale, come norme primarie aventi una posizione di preminenza e di forza rispetto a tutte le altre norme giuridiche internazionali... in realtà non è diritto fondato su di un dato inafferrabile come la necessità ma su una determinazione delle forze prevalenti della Comunità internazionale. L'analisi di ogni principio che non esprima in modo assolutamente elementare la coscienza giuridica pressoché generale o senz'altro universale riconduce necessariamente alla scoperta delle forze politiche che hanno presieduto alla sua elaborazione».

3. A partire dalla metà del secolo scorso, una profonda mutazione ha investito la società internazionale e il suo diritto. La mutazione ha interessato pressoché tutti i dati strutturali che caratterizzano l'ordinamento internazionale: i suoi soggetti, le sue fonti, la tendenza alla centralizzazione nell'esercizio di alcune delle sue funzioni, in particolare l'amministrazione della funzione coercitiva.

Questo processo di cambio rapido, talvolta tumultuoso, ha avuto un effetto particolarmente benefico sulla dottrina italiana di diritto internazionale. A lungo concentrata sui concetti fondamentali, dai quali dedurre le conseguenze normative per via prevalentemente logica, la dottrina ha volto lo sguardo ai nuovi scenari aperti dalla prassi internazionale, entrando in un rapporto di costante interazione con essi. Molti studiosi italiani hanno partecipato, in varie vesti, all'evoluzione normativa del diritto internazionale, in qualità di giudici internazionali, di membri di consessi internazionali, di delegati a conferenze internazionali.

¹⁰ Questo brano, e quello seguente, sono tratti dalla 5^a edizione, Napoli, 1969, 119 s.

3.1. Se ancora prima della seconda guerra mondiale l'ordinamento internazionale era composto da un numero limitato di norme consuetudinarie, tese a tutelare gli interessi fondamentali degli Stati, il secondo dopoguerra ha visto una crescita esponenziale del corpo del diritto internazionale. Ad essa hanno contribuito fattori: i nuovi trattati a vocazione universale, e la legislazione internazionale. Confrontata con la nuova realtà, la dottrina italiana ha contribuito in maniera rilevante al suo inquadramento giuridico, ponendo in evidenza le sue problematiche tecniche e le sue implicazioni sistematiche.

Fra le tematiche che meglio simboleggiano questo nuovo approccio, conviene menzionare soprattutto due: quella relativa al circolo virtuoso che porta dai fori di dibattito internazionale alla genesi di norme generali, e poi da queste alla codificazione¹¹; quella che porta all'emergenza di una nuova categoria di obblighi internazionali, destinati ad esprimere l'insorgere nella comunità internazionale dell'interesse collettivo, della comunità internazionale nel suo insieme.

Al concetto di comunità internazionale, come centro autonomo di imputazione di rapporti soggettivi, si riannoda il sorgere della categoria di obblighi *erga omnes*. Al medesimo concetto, legato però all'idea della superiorità gerarchica di una sfera di valori superiori e intangibili dalla volontà degli Stati si ricollega la categoria delle norme cogenti.

Le due nozioni hanno fatto ingresso nel mondo dei concetti giuridici internazionali, come è noto, nel volgere di pochissimi anni: nel 1966, la Corte enunciava la nozione di obblighi *erga omnes* nella celebre sentenza *Barcelona Traction*, nella quale, invero, vi è già traccia del concetto di gerarchia di valori. Di lì a pochi mesi, la Conferenza di Vienna sul diritto dei trattati celebrava l'avvenuta acquisizione di un concetto di gerarchia nell'ordinamento internazionale negli articoli 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Alla elaborazione della

¹¹ V. R. AGO, *La codification du droit international et les problèmes de sa réalisation*, in *Recueil d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim*, Genève, 1968, 93; ID., *Nouvelles réflexions sur la codification en droit international*, in *Revue générale de droit international public*, 1988, 539; P. ZICCARDI, *La consuetudine internazionale nella teoria delle fonti giuridiche*, in *Comunicazioni e studi*, X, 1958-1959, 189; G. BARILE, *La structure de l'ordre juridique international. Règles générales et règles conventionnelles*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1978-III (161), 9; G. ARANGIO-RUIZ, *The Normative Role of the General Assembly of the UN and the Declaration of Principles on Friendly Relations*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1972-III (137), 419.

prima partecipava Gaetano Morelli, allora giudice alla Corte internazionale di giustizia¹². Alla seconda, prendeva parte Roberto Ago, nella sua funzione di Presidente della Conferenza di Vienna¹³.

3.2. Due fenomeni hanno sconvolto il panorama soggettivo della comunità internazionale e hanno comportato una profonda revisione delle sue categorie concettuali. La tendenza all'universalità della comunità internazionale e la contestuale emergenza di istituzioni a carattere universale; la considerazione di attori non politicamente organizzati, quali i popoli, le minoranze, gli individui. In corrispondenza dell'allargamento, "verso l'alto" e "verso il basso", della base sociale dell'ordinamento internazionale, si è quindi verificata l'erosione del tradizionale principio della "unicità" degli Stati come produttori e destinatari delle regole internazionali.

Allo studio di ciascuno di questi profili, la dottrina italiana ha apportato il proprio contributo, che ha combinato il tradizionale rigore metodologico con la tendenza ad aprire il proprio sistema concettuale alle nuove ed imperiose realtà. Il processo di mutamento è stato particolarmente rapido, pur se non sempre esso ha prodotto anche un nuovo schema di riferimento di unanime accettazione.

L'evoluzione ha riguardato innanzi tutto gli enti "infra-statali", in particolare, gli individui. Nell'immediato secondo dopoguerra, le tendenze a considerare gli enti infra-statali, in particolare gli individui, come titolari di proprie posizioni soggettive internazionali, attive o passive, dovevano apparire come non molto più di mere curiosità intellettuali. Nel corso dei due decenni successivi, tuttavia, tale impressione si dissipava rapidamente e, in suo luogo, si affermava l'opposta tendenza a riconoscere gli individui come destinatari di regole e non meri beneficiari della loro applicazione. Ulteriori analisi hanno quindi decisamente attenuato

¹² A proposito di norme internazionali cogenti, in *Riv. dir. int.*, 1968, 108; *Norme c.d. fondamentali e norme cogenti*, in *Riv. dir. int.*, 1981, 509. Alla distinzione fra norme dispositive e norme cogenti Morelli aveva già, nei primi anni della sua attività, dedicato il breve scritto *Norme dispositive di diritto internazionale*, in *Riv. dir. int.*, 1932, 388 ss., influenzato ancora dall'impostazione volontarista di Anzilotti.

¹³ R. AGO, *Droit des traités à la lumière de la Convention de Vienne*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1971-III (134); v., inoltre, F. CAPOTORTI, *L'extinction et la suspension des traités*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1971-III (134), 451; G. GAJA, *Jus Cogens beyond the Vienna Convention*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1981-III (172).

gli effetti delle concezioni classiche, tese a vedere nell'attivazione da parte di individui dei sistemi di garanzia dei diritti dell'uomo un mero meccanismo strumentale all'accertamento di un illecito nei rapporti fra Stati¹⁴.

Partendo quindi da una analisi di quel che rimane dei tradizionali concetti di dominio riservato¹⁵, la dottrina italiana ha accuratamente analizzato il fenomeno dell'organizzazione internazionale, che ha anzi trovato nella tradizione giuridica italiana uno dei centri di eccellenza. Quasi per naturale evoluzione, da questo si è quindi passati allo studio delle funzioni assegnate alle nuove strutture istituzionali e, quindi, alla loro tendenza ad assumere la rappresentanza di interessi collettivi e universali.

Nei decenni successivi, e fino ad oggi, l'analisi scientifica si è quindi rivolta in particolare all'organizzazione delle Nazioni Unite e alla funzione collettiva *par excellence* che essa svolge: l'amministrazione dell'uso della forza¹⁶. Attenzione prevalente è stata quindi prestata all'esplorazione del legame fra l'utilizzo delle competenze coercitive e il diritto della responsabilità. Proprio la ricerca di tale legame ha permesso di porre in luce le implicazioni di un sistema che non prevedeva, alle sue origini, l'utilizzazione della forza come strumento di garanzia del diritto e i tratti della sua successiva evoluzione fino a tempi più recenti, nei quali si ammette in maniera sempre più larga l'utilizzazione della forza a tutela di interessi collettivi o universali. Queste riflessioni hanno quindi aperto la strada agli studi più recenti sull'allargamento in via di prassi istituzionale dei poteri del Consiglio di sicurezza e sulla possibilità di ricostruire il loro esercizio come una forma di risposta istituzionalizzata alla commissione di crimini internazionali.

Nei suoi aspetti prevalenti, la dottrina italiana ha teso a combinare i due elementi che coesistono nel sistema delle Nazioni Unite e che si riflettono nella prassi dell'organizzazione: da un lato, quella contrattuali-

¹⁴ Per diverse posizioni, cfr. G. SPERDUTI, *L'individuo nel diritto internazionale*, Milano, 1950; ID., *Il dominio riservato*, Milano, 1970; A. CASSESE, *Individuo (Diritto internazionale)*, in *Enc. dir.*, XXI, 1971, 184; G. ARANGIO-RUIZ, *L'individuo e il diritto internazionale*, in *Riv. dir. int.*, 1971, 561.

¹⁵ V. R. AGO, *La compétence nationale dans le cadre de l'organisation des Nations Unies et l'indépendance des Etats*, in *Revue générale de droit international public*, 1965, 319; G. SPERDUTI, *Il dominio riservato*, cit.

¹⁶ P. LAMBERTI ZANARDI, *La legittima difesa nel diritto internazionale*, Milano, 1972; M.L. FORLATI PICCHIO, *La sanzione nel diritto internazionale*, Padova, 1974; *The Current Legal Regulation of the Use of Force*, a cura di A. Cassese, Dordrecht, 1986.

sta, che concepisce l'organizzazione come fondata sul consenso degli Stati e, quindi, limitata nelle sue attività dall'originario trasferimento di poteri ad opera dei suoi Stati membri; dall'altro lato, la tendenza a vedere nell'organizzazione una struttura di governo della comunità internazionale, che tende a distaccarsi dal trattato istitutivo, la Carta, che ne costituisce il fondamento formale, ed affermarsi in via di fatto come strumento di governo della comunità mondiale.

4. Nell'ambito della costruzione sistematica dell'ordinamento internazionale, il tema dei rapporti fra norme internazionali e ordinamento nazionale ha rappresentato uno snodo fondamentale. Ad esso, la scuola italiana di diritto internazionale ha dedicato opere caratterizzate da profondità teorica e senso sistematico. Nel loro complesso, esse rappresentano una delle maggiori eredità collettive degli autori italiani.

È noto come il filo conduttore che attraversa la gran parte dei contributi al tema dei rapporti fra ordinamento nazionale e diritto esterno sia dato dall'approccio dualista, caratterizzato dal presupposto della radicale autodeterminazione degli ordinamenti interni, dotati di un proprio fondamento di giuridicità, autonomo rispetto a quello dell'ordinamento internazionale. Lungi dal rappresentare un modello univoco, il dualismo della scuola italiana di diritto internazionale ha subito, a propria volta, una evoluzione concettuale, in stretto contatto con l'evoluzione del costume sociale.

Pur a costo di qualche forzatura storica e concettuale, possiamo distinguere tre fasi nelle quali la dottrina dualista si è evoluta: ad un dualismo istituzionale, modellato sui dati normativi della fase statutaria, ha fatto seguito un dualismo normativo, fondato su presupposti prevalentemente logici, propri del positivismo giuridico. Nell'epoca attuale stiamo assistendo a una ulteriore evoluzione verso forme di dualismo assiologico, che pongono in rilievo non tanto il criterio della distinzione normativa fra ordinamento interno e norme internazionali, quanto piuttosto la distinzione netta fra valori e interessi espressi dai due ordinamenti.

4.1. È verosimile che alla prima elaborazione del pensiero dualista in Italia abbiano contribuito, fors'anche in maniera determinante, i dati politici e istituzionali dell'ordinamento costituzionale dell'epoca. Inizialmente nutrito da ragioni di politica del diritto, tale approccio ha quindi assunto, nel corso del tempo, un chiaro significato epistemologico af-

fermandosi nella dottrina come l'unico capace di spiegare, e di fondare positivamente, la giuridicità degli ordinamenti nazionali.

Le ragioni dell'originale impostazione istituzionale sono da rintracciare, si è detto, nei particolari dati normativi propri della seconda metà del XIX secolo. Il problema dei rapporti fra norme internazionali e diritto interno si è posto infatti nel pensiero giuridico italiano, nell'esegesi delle disposizioni dello Statuto albertino. Come è noto, lo Statuto non conteneva alcun riferimento al fenomeno dell'attuazione del diritto internazionale nell'ordinamento interno. Esso si limitava a disciplinare – in termini particolarmente semplificati, invero – l'esercizio del potere estero, distribuendolo fra gli organi costituzionali, in particolare fra il re e il Parlamento¹⁷.

Guardata retrospettivamente, la disposizione contiene una evidente aporia istituzionale e logica. Da un lato essa, in continuità con la precedente tradizione, sembrava indicare come in relazione alla loro conclusione, i trattati producessero effetti non solo sul piano internazionale, ma altresì su quello interno. Per i soli trattati che «importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato», tali effetti sarebbero stati però condizionati al previo assenso delle Camere.

Lo Statuto non prevedeva, quindi, a differenza di altre Carte costituzionali dell'epoca e di pressoché tutte quelle successive, la necessità di una previa autorizzazione parlamentare per la produzione interna di effetti da parte di accordi che importassero modifiche di legge. In tal modo, esso consentiva al potere esecutivo la possibilità di interferire, a mezzo della conclusione di trattati, in una sfera normativa internamente demandata al Parlamento. In sostanza, attraverso il potere di concludere trattati veniva vanificato il monopolio parlamentare nella sfera della normazione primaria, che costituiva il principale obiettivo della costituzionalizzazione dell'ordinamento interno.

Questa banale osservazione consente di individuare il motivo dominante del dualismo giuridico che ha ispirato la prima fase della riflessione scientifica intorno agli effetti dei trattati. Tale motivo è dato dal-

¹⁷ L'art. 5, nell'assegnare al «Re solo» il potere esecutivo, aggiungeva: «egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato li permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere». V. DONATI, *I trattati internazionali nel diritto costituzionale*, Torino, 1906.

l'esigenza di distinguere la fase della conclusione dei trattati da quella della loro esecuzione, salvaguardando quindi l'autonomia dell'ordinamento interno rispetto a quello internazionale e, accanto a questa, l'autonomia delle istituzioni parlamentari rispetto al potere esecutivo¹⁸.

4.2. Il dualismo radicale che si è affermato all'inizio del XX secolo, quale noi lo conosciamo attraverso le opere dei grandi pensatori della prima metà del secolo, si fonda piuttosto su una combinazione di due elementi.

Accanto alle preoccupazioni di carattere istituzionale, hanno contribuito anche preoccupazioni di carattere normativo. In quell'epoca, infatti, si venne affermando in termini sempre più imperiosi la tendenza alla chiusura e all'autosufficienza degli ordinamenti statali, fino alla identificazione fra lo Stato e il suo ordinamento giuridico. Essa ha accompagnato l'intera parabola culturale lungo la quale si è svolta la riflessione della dottrina italiana del diritto internazionale e ne rappresenta, tutt'oggi, una componente essenziale.

La radicale e assoluta distinzione fra la fase della formazione delle norme internazionali e quella relativa alla loro esecuzione nell'ordinamento nazionale ha quindi originato la nota e fortunata dottrina dell'adattamento. Essa era formulata nei suoi aspetti essenziali da Dionisio Anzilotti, nella sua celebre opera, *Il diritto internazionale nei giudizi interni*, del 1905¹⁹. Discostandosi dalla tradizione labandiana, e in sintonia

¹⁸ A tale tendenza non si è sottratto neanche l'Autore considerato il fondatore della dottrina pluralista il quale, più di ogni altro, ne ha colto la portata sistematica. Scriveva Santi Romano nel suo *Corso di diritto internazionale*, pubblicato in prima edizione nel 1926, che «Il Re è competente a stipulare qualsiasi trattato, anche quelli che importino oneri finanziari e variazioni di territorio. Anzi, per tali trattati egli non ha nemmeno l'obbligo, in ogni caso irrilevante internazionalmente, di non stipularli senza aver prima ottenuto l'assenso delle Camere o senza far condizione di tale assenso nel trattato medesimo. Ciò è rimesso al suo arbitrio, e solo ai fini sia di non impegnare la responsabilità politica del governo, sia di assicurare preventivamente la piena esecuzione del trattato, è di regola consigliabile di adottare simili procedimenti, che, del resto, possono talvolta essere opportuni». Poche pagine innanzi, l'a. aggiungeva: «(i)l trattato non produce effetti per gli enti o individui che non siano soggetti di diritto internazionale: per questi può aver valore soltanto il diritto interno che, in seguito al trattato, può o deve essere emanato dai soggetti da cui essi dipendono, secondo i principi che si sono esaminati a proposito dei rapporti fra il diritto internazionale e il diritto statale».

¹⁹ Per i tipi della casa editrice Zanichelli, ora in *Scritti di diritto internazionale pubblico*, I, Padova, 1956, 281 ss.

con il dualismo radicale di Triepel²⁰, Anzilotti poteva affermare come il diritto internazionale fosse strutturalmente inidoneo a produrre effetti nell'ordinamento nazionale, in virtù della differenza fra i soggetti e i rapporti giuridici dei due ordinamenti: «(d)al principio che ogni norma è giuridica soltanto nell'ordinamento di cui fa parte, deriva la netta separazione fra diritto internazionale e diritto interno per quanto riguarda l'obbligatorietà delle rispettive norme: le norme internazionali sono efficaci soltanto nei rapporti fra i soggetti dell'ordinamento internazionale, le norme interne nell'ordinamento statale a cui appartengono»²¹.

Da tale radicale diversità, Anzilotti ricavava la conclusione che l'unico modo per attuare gli obblighi internazionali fosse dato dalla loro trasposizione in proposizioni giuridiche significative per l'ordinamento nazionale. Solo queste proposizioni, appartenenti al mondo giuridico nazionale, e non già quelle originarie, di natura internazionale, avrebbero potuto disciplinare direttamente i rapporti interni. Egli concludeva quindi che pur qualora il diritto interno si limiti, con ordine di esecuzione, a disporre l'attuazione interna di una norma internazionale, esso, in realtà, intende produrre norme interne autonome da quelle internazionali.

Il principio dell'equivalenza logica e normativa fra adattamento speciale e adattamento ordinario avviava quindi la lunga elaborazione della dottrina dell'adattamento, che doveva occupare gli autori più qualificati per tutta la prima metà del XX secolo²². Questa fase è stata caratterizzata da analisi logicamente assai raffinate tese ad individuare i meccanismi tecnici attraverso i quali si realizza la produzione normativa di adattamento, e i suoi rapporti con la normativa internazionale di origine²³.

²⁰ *Völkerrecht und Landesrecht*, Leipzig, 1899.

²¹ *Corso di diritto internazionale*, I, 3a ed., Roma, 1928, 53.

²² Cfr., per tutti, PERASSI, *Ordine di esecuzione di convenzione di estradizione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1924, ora in *Scritti giuridici*, Milano, I, p. 237 ss.; PERASSI, *La Costituzione e l'ordinamento internazionale*, Milano, 1951; Id., *Lezioni di diritto internazionale*, II, *Introduzione al diritto internazionale privato*, Padova, 1962, p. 35 ss.; MORELLI, *L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale in alcune recenti Costituzioni*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1933, p. 3 ss.; Id., *Nozioni di diritto internazionale*, 7° ed., Padova, 1967, cit.; LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Milano, 1961; BARILE, *Diritto internazionale e diritto interno*, Milano, 1964.

²³ Un'eccezione nel panorama della dottrina classica è rappresentata da Quadri. Questo autore, partendo dalle premesse sociologiche già esposte, perveniva a suggerire una dottrina strutturale del monismo. Conviene seguire la sua esposizione: «la superiorità dell'ordinamento giuridico internazionale vuol dire solamente che la Comunità interna-

Gli ultimi decenni del secolo hanno visto una generale tendenza ad attenuare il postulato della separazione ordinamentale che caratterizza il dualismo normativo. In una prospettiva più pragmatica le tecniche di adattamento sono state quindi viste non già come una forma di salvaguardia dell'astratto principio di autodeterminazione degli ordinamenti statali, quanto piuttosto come tecniche di attuazione, dirette quindi ad assicurare il corretto adempimento delle norme internazionali, piuttosto che ad affermare l'assoluto monopolio statale nel governo della propria comunità territoriale²⁴.

4.3. La complessiva evoluzione che si è snodata per tutto il XX secolo sembra sfociare in un superamento degli schemi classici del monismo e del dualismo e delineare nuovi paradigmi concettuali nei quali inquadrare i rapporti fra ordinamenti. Conviene accennare soltanto a tale sviluppo, ancora in via di formazione, che può fungere da ideale chiusa di uno studio dedicato, nel suo complesso, a ricostruire lo sviluppo del pensiero scientifico in Italia intorno alla dimensione internazionale del diritto.

Da un lato, esso sembra ben simboleggiare il processo che ha portato la dottrina italiana a confrontarsi con i grandi temi della contemporaneità: il governo della comunità mondiale, il processo di istituzionalizzazione dell'ordinamento internazionale, il declinante ma sempre vivo ruolo della statualità nelle dinamiche politiche internazionali. D'altro lato, tale tendenza non ha identificato approdi sicuri verso i quali

zionale è superiore alle strutture statali, che essa le condiziona, che essa ne dispone. La superiorità del diritto internazionale, in questo senso, non esclude che una norma di diritto internazionale possa restare senza esecuzione per il fatto che lo Stato ha adottato una norma diversa, in quanto l'effettività dell'ordinamento giuridico internazionale non è la stessa di quella delle leggi naturali. Né la superiorità dell'ordinamento internazionale esclude la possibilità per lo Stato di mettere in vigore una norma contraddittoria rispetto a quella dell'ordinamento internazionale, in quanto la struttura statale, il cui funzionamento è necessario perché la norma internazionale si traduca in norma di condotta per gli individui, può ben subire delle disfunzioni... Ciò che è sicuro è che in generale l'ordinamento giuridico internazionale e gli ordinamenti giuridici interni funzionano in una situazione di perfetta armonia» (*Diritto internazionale*, cit., 51).

²⁴ V., ad esempio, L. FERRARI BRAVO, *International and Municipal Law: The Complementarity of Legal Systems*, in *The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory*, The Hague-Boston-Lancaster, 1983, 715 ss.; A. CASSESE, *Modern Constitutions and International Law*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international*, 1985, III, 331 ss.

dirigersi. Anche alla luce di tale difficoltà, converrà svolgere l'analisi sul piano puramente concettuale, e tralasciare riferimenti di carattere bibliografico.

Fra le questioni che hanno suscitato un intenso dibattito in letteratura, vi è quella dell'identificazione dei valori e interessi atti a costituire un limite alle attività di organi internazionali nell'ambito di attività che fuoriescono dal campo dei rapporti interstatali e prospettano forme di governo della comunità globale.

Si possono identificare, in proposito, due linee di tendenza: una tendenza universalista, la quale guarda al diritto internazionale non più dal punto di vista normativista, come fondamento di giuridicità degli ordinamenti nazionali, bensì, in senso assiologico, come espressione di valori comuni dell'umanità e, per tanto, eticamente superiori rispetto ai valori delle singole comunità parziali; una tendenza particolarista, che tende egualmente ad abbandonare l'ideale di una assoluta e radicale separazione normativa fra ordine interno e ordine internazionale, e a identificare più semplicemente negli ordinamenti statali, e più in particolare in quelli fondati su principi di democrazia e stato di diritto, i depositari dei valori fondamentali di carattere individuale. In tale ottica, i meccanismi di adattamento diventerebbero niente di più che i sistemi di "difesa" degli ordinamenti nazionali nei confronti della «aggressione normativa» operata attraverso gli strumenti internazionali.

Tendenze universaliste si sono diffuse in maniera notevole nella dottrina internazionale contemporanea soprattutto in relazione all'impetuoso sviluppo della normativa internazionale sulla tutela dei diritti dell'uomo. Al loro successo non sembra estranea l'idea di una ingenua contrapposizione fra gli ordinamenti nazionali, ispirati dal perseguimento egoista di interessi particolari, e l'ordinamento internazionale, ispirato da principi universali di bene comune. Mentre gli ordinamenti statali riflettono un sistema di interessi e valori propri della comunità nazionale, l'ordinamento internazionale esprimerebbe un assetto di interessi e valori propri di una esperienza giuridica che trascende quella nazionale e che costituisce una sorta di sostrato comune dell'esperienza universale. Di qui, l'esigenza di aprire gli ordinamenti nazionali all'influsso benefico del diritto universale e di concepire il diritto internazionale come una forma di governo della comunità mondiale.

Le dottrine particolariste, più diffuse nell'ambiente giuridico italiano, sono, di converso, ispirate all'idea di una superiorità etica del sistema di valori proprio del modello occidentale di Stato di diritto. In contrap-

posizione agli evoluti ordinamenti nazionali, caratterizzati da principi e valori di civiltà giuridica, l'ordinamento internazionale sarebbe invece dominato dal confronto fra interessi nazionali contrapposti e da esigenze di *realpolitik*. In talune concezioni, tale contrapposizione assume un marcato carattere ideologico: l'esigenza di difesa dei valori giuridici nazionali deriverebbe dal carattere democratico degli ordinamenti nazionali, in opposizione al carattere non democratico o oligarchico dell'ordinamento internazionale. Questa concezione, tendente ad accentuare la dimensione pragmatica del dualismo, si è quindi affermata in relazione ad analoghe tendenze proprie di altri Stati europei nonché a recenti acquisizioni giurisprudenziali di tribunali europei che sembrano concepire la tutela dei valori fondamentali interni come irrinunciabile e prevalente sull'esigenza di osservare obblighi internazionali.

5. È verosimilmente dalla adozione di tecniche di adattamento “selettivo”, atte a combinare queste due diverse ed antitetiche esigenze – la tendenza a vedere il diritto internazionale come espressione di valori comuni della comunità universale da un lato, la tendenza opposta a considerare il primato dei valori dello Stato di diritto rispetto alla *realpolitik* internazionale – che potrà forse emergere una nuova dottrina dei rapporti fra ordinamenti interni ed ordinamento internazionale. La sua elaborazione richiede la disponibilità a rimettere in discussione i grandi paradigmi teorici del secolo scorso: il concetto di sovranità, il principio di esclusività, l'idea anzilottiana, sopra ricordata, che la giuridicità di una norma sorga e si esaurisca entro i confini di una unica dimensione ordinamentale. Essa richiede, d'altra parte, la disponibilità ad ascoltare gli orientamenti della prassi, nei quali si avverte il respiro del tempo presente e il senso sociale del diritto²⁵.

Abstract

L'articolo esplora il contributo della dottrina italiana allo sviluppo del diritto internazionale, dalla seconda metà del XIX secolo agli anni '70 del XX secolo.

Nella prima parte si analizzano le grandi opzioni teoriche che ruotano in-

²⁵ Per ulteriori riferimenti, sia consentito rinviare allo scritto di E. CANNIZZARO e B.I. BONAFÈ, *Beyond the Archetypes. Appraising Old and New Forms of Interaction Between Legal Orders*, in *Transnational Law: Rethinking European Law and Legal Thinking*, a cura di M. Maduro, K. Tuori e S. Sankari, Cambridge, 2014, 78 ss.

torno all'esistenza e alla natura giuridica dell'ordinamento internazionale, come ordinamento autonomo rispetto agli ordinamenti statali.

Dopo una seconda parte contenente una rapida analisi dei mutamenti occorsi nella società internazionale nel secondo dopoguerra, l'attenzione è rivolta soprattutto agli orientamenti della dottrina in tema di rapporti fra ordinamento interno e diritto internazionale, che costituisce, per riconoscimento pressoché unanime, una sorta di patrimonio scientifico collettivo della Scuola italiana di diritto internazionale.

The article depicts the contribution of the Italian scholarship to the development of international law, from the second half of the XIX Cen. to the 1970s.

The first part is devoted to the analysis of the great theoretical options about the existence and the legal nature of the international order, conceptually distinct from the national legal orders.

After a second part, devoted to a quick inquiry on the transformation of the international society after WW-II, the third part turns to the achievements in the file of the relationship between international law and domestic legal orders, which, by almost unanimous acknowledgment, constitutes a collective heritage of the Italian school of international law.

